



Foto Argnani

Un'omissione di troppo

Con l'entrata in vigore della legge sul c.d. "omicidio stradale" - che in realtà va a configurare aspetti ben più ampi del danno alla persona, in conseguenza di un sinistro stradale - l'opinione pubblica, ma parte della più autorevole dottrina, si è sostanzialmente divisa su due posizioni, diametralmente opposte: il garantismo ed il giustizialismo.

Personalmente, non riesco mai a condividere un'impostazione "partigiana" del vivere - se non quella afferente le ragioni storiche della Liberazione - condividendo, invece, l'impostazione aristotelica dell'etica nicomachea, in ragione della quale "in medio stat virus"! Sol per questo, però, non si può giudicare (ciò ch'è più grave, disapplicare) la legge n. 41 del 2016, in ragione della gravità delle sue pene e delle sue sanzioni accessorie, soprattutto quando l'applicazione delle medesime, consegue alla violazione di norme di comportamento giudicate gravi, tra le più gravi; per dirla in modo più chiaro e diretto, non si può buttare il bambino con l'acqua sporca!

Soprattutto, non lo possono fare gli addetti ai lavori che, diversamente e nell'interesse generale, hanno il sacrosanto obbligo di applicarla, anche con l'applicazione delle gravi misure che questa prevede giacché, come vedremo tra breve, qui non si tratta di commettere un'omissione "di troppo", ma di commettere tutt'altro reato e magari, in perfetta buona fede, concorrere in un potenziale e successivo omicidio stradale.

Come risaputo, l'art. 380 s. c.p.p., prevedono l'obbligo o la possibilità di arrestare⁽¹⁾ chi è colto nella flagranza di uno dei due delitti, oggi previsti, dagli artt. 589-bis e 590-bis del c.p.:

- Art. 380, comma 2, lett. m-quater) c.p.p.: per il delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, è previsto l'arresto obbligatorio;

- Art. 381, comma 2, lett. m-quinquies) c.p.p.: per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p., è previsto l'arresto facoltativo. In tal caso, così come previsto dal medesimo art. 381, comma 4, si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del

fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

All'accertamento del reato di cui ai prefati artt. 589-bis e 590-bis c.p., consegue, poi, la sanzione della *revoca della patente di guida*, applicata, in concreto, dal Prefetto (art. 222, comma 2, Cod. Strada). In via preventiva e sempre con riferimento ai citati crimini stradali, l'organo di polizia stradale ritira la patente di guida e la trasmette prontamente al Prefetto che, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone la sospensione/inibizione provvisoria della patente di guida, fino ad un massimo di cinque anni (art. 223, Cod. cit.).

Evidentemente, la misura precautelare dell'arresto e preventiva della sospensione/inibizione dell'abilitazione alla guida, incardina una sorta di doppio binario, atto ad evitare che il criminale stradale possa reiterare il delitto per il quale è indagato.

Ciò stabilito e chiarito, va quindi ricordato che ai sensi dell'art. 40 c.p.:

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

L'omicidio stradale di Vasto ed il conseguente omicidio premeditato, cui tutti - attoniti e basiti - ci siamo soffermati, ci inducono a riflettere. In questo caso, evidentemente, l'inesistenza di esigenze precautelari non ha consentito l'arresto della vittima e, per quanto attiene l'applicazione della sospensione della patente di guida, quest'ultima è stata adottata, nel rigoroso rispetto della legge 41/2016 che la prevedeva. Purtroppo, tutto ciò non ha potuto evitare il tragico epilogo e forse, la stessa custodia cautelare in carcere del D'Elisa, avrebbe soltanto ritardato la sua condanna a morte, come ormai si era venuta a configurare nella mente devastata dal dolore del Di Lello, dopo la prematura morte della di lui moglie Roberta Smargiassi e del loro piccolo che custodiva in grembo.

Ma se, in assenza di un'alterazione conclamata da alcol o da stupefacenti del D'Elisa⁽²⁾, quella patente non fosse stata ritirata dalla polizia stradale, quali maggiori critiche potevano essere sollevate e, ciò che più conta, quale tipo di

responsabilità (oltre a quella morale) poteva essere assegnata al personale che non aveva adottato quella misura?

Più in generale, se a seguito di uno dei crimini stradali contemplati dalla più volte citata legge n. 41 del 2016, l'indagato non viene privato della patente di guida e con ciò, reitera analogo delitto, a cosa può andare incontro la polizia stradale che abbia sottovalutato la gravità di quei fatti e che non abbia adottato, in relazione ai medesimi, la misura precautelare ed il ritiro della patente di guida?

Ebbene, in relazione all'omissione di denuncia all'A.G. o all'Autorità cui il pubblico ufficiale ha l'obbligo di riferire⁽³⁾, i supremi Magistrati chiariscono che il *concorso omissivo* nel reato ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p. si *distingue* dalla fattispecie di *omessa denuncia di reato*, di cui all'art. 361 c.p., in quanto in quest'ultima ipotesi il pubblico ufficiale si limita ad omettere o ritardare di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza, nella prima, invece, *non pone in essere un comportamento doveroso, di carattere positivo che avrebbe potuto impedire la commissione di un reato*⁽⁴⁾.

È chiaro, che in tema di reati omissivi, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva⁽⁵⁾.

Certo, il tema è tutto da valutare e da sviluppare, ma non è difficile che a fronte di eventi del tutto simili a quelli di Vasto, ma con ben altre attenzioni e ritardi nell'adottare gli atti dovuti, la polizia stradale "inadempiente" possa essere chiamata a concorrere nel reato di omicidio colposo stradale, con le evidenti conseguenze del caso.

Una questione, sulla quale vale la pena riflettere attentamente, prima di aderire a concezioni giustizialiste o garantiste che, nei loro estremi filosofici ed aberranti, rischiano di distaccarsi dalla realtà oggettiva degli eventi infortunistici, a grave danno di chi non ha valutato i fatti, per quello che sono. ■

***Commissario presso il Corpo Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi
Consigliere Nazionale ASAPS**

Note di chiusura:

1) Piuttosto, è interessante far rilevare, che gli artt. 380 s. citati, prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo, in relazione alla tipologia di delitto - punito a titolo di dolo - quando, invece, le citate figure criminose dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali, configurano la fattispecie del delitto flagrante avvenuto con colpa.

2) È ben chiaro, che la misura del ritiro della patente di guida, non va correlata, esclusivamente all'evento funesto, quale conseguenza diretta del sinistro stradale; ciò che più conta, invece, è l'evidente nesso di causa tra comportamento di guida non conforme al Titolo V del Codice ed evento di danno. Non a caso, il ritiro della patente di guida è misura prodromica alla sospensione della patente di guida e, quest'ultima, può essere adottata dal Prefetto, solo a fronte di una evidente responsabilità, desunta dal contenuto della copia del rapporto e del verbale di accertamento della violazione cui collegare l'adottanda misura.

3) Nel caso specifico, la polizia giudiziaria stradale, deve comunicare all'A.G. la notizia di reato e all'Autorità Amministrativa gli esiti preliminari dell'investigazione, per l'adozione della misura preventiva della sospensione della patente di guida.

4) Cass. Pen., Sez. VI, 02-12-2014, n. 11295, ne Il Foro Italiano

5) Trib. Cassino, 09-11-2016, in Leggi d'Italia